

*Rifiuto ingiustificato di alimenti e revocazione della donazione per ingratitudine*

Tribunale di Oristano, 6 novembre 2017 (Giud. Angioi).

**Donazione – Revocazione per ingratitudine – Rifiuto ingiustificato di alimenti dovuti al donante – Nozione**

*In tema di revocazione della donazione per ingratitudine, motivata dal rifiuto ingiustificato di alimenti dovuti al donante, la revoca non può essere chiesta nei confronti del donatario che rifiuti indebitamente gli alimenti dovuti qualora questi non sia obbligato a prestarli in ragione di un rapporto di parentela o affinità con il donante. Inoltre, nonostante la norma si riferisca ai profili subiettivi, in relazione alle persone obbligate, per il sorgere dell'obbligazione alimentare è pur sempre necessario anche il concorso dei presupposti obiettivi degli alimenti, individuati nello stato di bisogno, nella impossibilità dell'avente diritto di provvedere al proprio mantenimento e nella capacità economica dell'obbligato. Pertanto, deve annettersi rilevanza, ai fini della revoca della donazione, soltanto al rifiuto della prestazione alimentare opposto dal donatario nonostante il verificarsi delle condizioni di legge.*

**Donazione – Revocazione per ingratitudine – Grave pregiudizio dolosamente arrecato al patrimonio del donante – Nozione**

*In tema di revocazione della donazione per ingratitudine, motivata dal grave pregiudizio dolosamente arrecato al patrimonio del donante, il danno deve essere sempre sorretto, sotto il profilo soggettivo, dalla coscienza e volontà, in capo al donatario, di danneggiare il donante, peraltro senza necessità della specifica intenzione di nuocere. Il requisito della gravità del pregiudizio al patrimonio del donante, invece, deve essere valutato oggettivamente, in comparazione con la concreta entità di quest'ultimo, vale a dire con riferimento alla situazione economica nel suo complesso. Il depauperamento doloso del patrimonio del donante, per causa imputabile al donatario, in tanto giustifica la revoca della donazione in quanto si dimostri di notevole importanza e tale da escludere o da diminuire grandemente le residue sostanze tenute per sé dal donante.*

*(Massime a cura di Antonio Angioi – Riproduzione riservata)*

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata il 16 dicembre 2013, F. M. ha convenuto in giudizio A. M., R. T. e M. T., rispettivamente coniuge e figli del proprio figlio, premorto, A. T., nonché i figli, superstiti, S., C. e A. T., chiedendo revocarsi, per ingratitudine, la donazione da lei compiuta, unitamente al coniuge A. T., in data 3 ottobre 1997, avente ad oggetto la nuda proprietà, con riserva di usufrutto, del terreno agricolo sito (*omissis*), con annesso fabbricato rurale, rispettivamente identificati (*omissis*) e (*omissis*), oltre alla comproprietà, per la quota di un terzo, della relativa strada di accesso, con la conseguente richiesta di restituzione del bene immobile donato e dei relativi frutti. A fondamento della domanda, la donante ha dedotto di aver scoperto, poco prima della morte del donatario, che lo stesso aveva cambiato le serrature d'ingresso al fondo donato, impedendo dolosamente alla usufruttuaria di godere dei frutti, naturali e civili, nonché rifiutando ingiustificatamente di prestare alla donante stessa gli alimenti dovuti.

Si sono costituiti in giudizio A. M., R. T. e M. T., eccependo preliminarmente la decadenza, contestando, nel merito, la sussistenza degli estremi per la revoca della donazione e concludendo, pertanto, per il rigetto della domanda, con la condanna al risarcimento dei danni per lite temeraria.

Il processo, interrottosi per la morte di F. M., avvenuta il 6 febbraio 2016, è stato riassunto dagli eredi testamentari della medesima, già parti in causa e in origine contumaci, S., C. e A. T., che hanno fatto proprie le sue difese.

La causa, istruita a mezzo di documenti, prova per interpello e per testi, all'udienza del giorno 16 giugno 2017 è stata tenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte, concessi i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Pregiudizialmente, va superata la questione sollevata dai convenuti, peraltro in termini dubitativi, con riguardo alla capacità processuale della originaria parte attrice, F. M. È determinante il difetto, allo stato degli atti, dall'inizio del processo fino alla sua interruzione per la morte sopravvenuta, di alcun provvedimento che ne avesse limitato il libero esercizio dei diritti, con la conseguente inalterata conservazione della capacità di stare in giudizio, per ministero del proprio difensore, cui aveva validamente conferito procura speciale davanti a notaio. Né si è avuta evidenza dei presupposti per la riduzione dell'interessata in stato di incapacità legale, oltretutto da nessuno richiesta.

L'eccezione preliminare di decadenza, proposta dai convenuti in riferimento all'art. 802, comma 1, c.c. non ha fondamento, per la incompatibilità logica con le difese svolte: tanto con la radicale negazione del fatto materiale addebitato al donatario, A. T., consistente nel presunto cambio delle serrature d'ingresso al fondo donato, che, secondo la prospettazione attorea, sarebbe intervenuto un mese prima della sua morte, avvenuta il 23 febbraio 2013, cioè nel gennaio 2013; quanto con la eccepita originaria sostituzione delle serrature, che sarebbe intervenuta, invece, secondo la prospettazione dei convenuti, nel periodo immediatamente successivo alla donazione, cioè nell'anno 1997, ma senza estromissione dal possesso di usufrutto dei donanti, i genitori A. T.

e F. M., stante la consegna, che sarebbe allora avvenuta, di copia delle chiavi (cfr. citaz., p. 3; comp., p. 2).

Anche a prescindere da ciò, ai fini della decorrenza del termine annuale per domandare la revocazione per causa d'ingratitude, quel che rileva è la piena consapevolezza, da parte del donante, che il donatario abbia compiuto uno degli atti che consentono la revoca della donazione, sicché, nel caso di spoglio dell'usufrutto riservato sopra un immobile donato, il termine per la domanda viene fatto decorrere, in giurisprudenza, dal deposito del ricorso per la reintegrazione nel possesso, anziché dal perpetrato spoglio (Cass. n. 6025 del 1998). Nella fattispecie, in disparte la concreta insussistenza dei fatti legittimanti la revoca, di cui si dirà più avanti, temporalmente collocati dalla donante, con il supporto dei propri testi, nel mese di gennaio 2013, i convenuti non hanno dato prova testimoniale di sicura conoscenza, acquisita dalla donante, di alcun evento analogo verificatosi in data anteriore, né avrebbero potuto, avendo, anzi, contestato il fatto di spoglio, con la conseguenza che o il termine mai ha iniziato a decorrere o, se ciò è avvenuto con riferimento al dedotto *dies a quo*, l'azione è stata tempestivamente esercitata, con citazione notificata entro l'anno 2013 (v. verb. ud. 30 ottobre 2015; 20 gennaio 2016; 5 ottobre 2016; 7 dicembre 2016).

Nel merito, la domanda è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.

Occorre premettere che, con atto del 3 ottobre 1997, A. T., poi deceduto il 6 gennaio 2011, e F. M., originaria attrice, avevano donato al figlio A. T. la nuda proprietà, con riserva di usufrutto vita natural durante e con reciproco diritto di accrescimento, di un appezzamento di terreno agricolo, della superficie di are 19.37, sito (*omissis*), con annesso fabbricato rurale, rispettivamente identificati (*omissis*) e (*omissis*), oltre alla comproprietà, per la quota di un terzo, della relativa strada di accesso (v. doc. nn. 2-6, 9, in fasc. att.).

Sosteneva in giudizio la donante, F. M., e sostengono ora in riassunzione gli eredi testamentari, i figli S., C. e A. T., che il suo interesse a revocare la donazione in esame, ai sensi dell'art. 801 c.c., fosse sorto in conseguenza della scoperta, un mese prima della morte del donatario, come detto il figlio A. T., che lo stesso avrebbe *"cambiato tutte le serrature d'ingresso del bene donato, impedendole dolosamente dietro richiesta di alimenti, di fruire dei frutti naturali e civili del predetto bene di cui è usufruttuaria per l'intero; il tutto comportandole un grave pregiudizio economico"* (v. comp., p. 3).

Nessuno dei due motivi addotti, che nella lacunosa formulazione della domanda, per giunta, si fondono in modo quasi indistinguibile, giustifica la invocata revocazione per ingratitude.

Con il primo motivo dedotto, la donante lamenta che il donatario le avrebbe opposto il rifiuto indebito di alimenti dovuti, mettendola in condizione di non poter assumere alcuna persona per la propria assistenza domiciliare, necessaria, stante l'età avanzata, nella impossibilità di retribuirla con le proprie sostanze.

Per quanto attiene al rifiuto ingiustificato di alimenti dovuti al donante, che è contemplato come causa di revoca dall'art. 801 c.c., la giurisprudenza ha avuto modo di osservare che la norma, disciplinando la revocazione per ingratitude, fa riferimento soltanto agli artt. 433, 435 e 436 del codice e non pure all'art. 437, sicché la domanda di revoca

della donazione non può essere proposta nei confronti del donatario che rifiuti indebitamente gli alimenti dovuti qualora questi non sia una delle persone indicate nelle disposizioni suddette, che annoverano coloro che sono obbligati a prestarli in ragione di un rapporto di parentela o affinità con il donante. L'indebito rifiuto degli alimenti dovuti, peraltro, come ancora si è osservato in una delle rare pronunce sul tema, può essere motivo di revoca della donazione indipendentemente dal fatto che l'obbligazione alimentare abbia formato oggetto di domanda giudiziale, non essendo tale estremo menzionato dalla norma, come elemento integrante di tale causa di revocazione (Cass. n. 1557 del 1968). Nonostante il richiamo sia limitato ai profili subiettivi, in relazione alle persone obbligate, la dottrina ha avuto cura di coordinare i due istituti, affermando che per il sorgere dell'obbligazione alimentare sia pur sempre necessario anche il concorso dei presupposti obiettivi degli alimenti, individuati dall'art. 438 c.c. nello stato di bisogno, nella impossibilità dell'avente diritto di provvedere al proprio mantenimento e nella capacità economica dell'obbligato, ed annettendo rilevanza, pertanto, ai fini della revoca della donazione, soltanto al rifiuto della prestazione alimentare opposto dal donatario nonostante il verificarsi delle condizioni di legge.

Il collegamento istituito tra i presupposti degli alimenti e la causa di revocazione per ingratitudine in questione, conseguente al rifiuto ingiustificato di prestarli, consente di recepire, in questa sede, la giurisprudenza formatasi sulla nozione di stato di bisogno, secondo cui tale presupposto del diritto agli alimenti esprime l'impossibilità per il richiedente di provvedere al soddisfacimento dei suoi bisogni primari, quali il vitto, l'abitazione, il vestiario, le cure mediche, e deve essere valutato in relazione alle effettive condizioni dell'alimentando, tenendo conto di tutte le risorse economiche di cui il medesimo disponga, compresi i redditi ricavabili dal godimento di beni immobili in proprietà o in usufrutto, e della loro idoneità a soddisfare le sue fondamentali esigenze di vita (Cass. n. 25248 del 2013).

Il fondamento della pretesa alimentare, di cui si impone qui un accertamento meramente incidentale, nella fattispecie, deve ritenersi del tutto insussistente.

È mancata, infatti, la specifica allegazione, prima ancora che la prova, dei presupposti obiettivi che rendono doverosa la prestazione di alimenti, nemmeno menzionati nel corpo della citazione.

Anche a voler superare questo difetto, comunque, lo stato di bisogno in cui avrebbe dovuto versare la donante deve intendersi totalmente escluso dalla titolarità del diritto di usufrutto, riservato, sulla propria abitazione, a cui era adibito l'appartamento al primo piano del fabbricato sito (*omissis*), e di analogo diritto sul fabbricato intero, sviluppato su tre piani, nonché la titolarità della pensione di invalidità civile, di cui da tempo godeva, della indennità di accompagnamento, anch'essa riconosciuta, e della pensione di reversibilità del marito, corrisposta dopo la sua morte da un istituto di previdenza tedesco, per un totale mensile di circa Euro 1.000,00. Queste circostanze sono tutte pressoché incontestate fra le parti, oltre che comprovate dalla documentazione offerta (v. comp., p. 6; doc. n. 4, in fasc. conv.; doc. nn. 7, 13, in fasc. att.).

Le condizioni economiche della donante, perciò, nel loro complesso, sono da ritenersi certamente idonee a far fronte alle necessità quotidiane, con la conseguente insussistenza del necessario stato di

bisogno, del resto neppure dedotto. Non può assumere incidenza, di contro, il generico riferimento alla impossibilità di retribuire, a proprie spese, una badante, in quanto disgiunto dalla precisa e circostanziata descrizione delle modalità di assistenza domiciliare goduta fino al mese di gennaio 2013. Ciò presuppone allegazione e prova, in concreto, del fatto che di tale sostegno ella si fosse trovata momentaneamente sprovvista a partire dal presunto spoglio, quale che fosse, poi, il collegamento, nonostante i numerosi figli, nuore e nipoti disponibili, e del fatto che non potesse economicamente sostenere gli oneri in questione, nonostante la disponibilità di una serie di provvidenze, tra cui l'indennità di accompagnamento, corrisposta proprio a questo scopo, e la facoltà di concedere in locazione gli appartamenti, mantenuti in usufrutto, da lei inutilizzati.

La mancata richiesta di prestare gli alimenti, oltretutto, mai avanzata in precedenza, sebbene in astratto non ostativa al riconoscimento successivo, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, consente di trarre un risolutivo argomento di prova in senso sfavorevole alla tesi della donante: l'addebito in esame, infatti, si presenta evidentemente strumentale alla domanda di revoca della donazione di cui si tratta, riguardante il modesto terreno agricolo, con annesso deposito, poiché la lamentela è stata espressa *a posteriori* esclusivamente contro uno dei figli, A. T., e per lui contro la vedova e i nipoti, ancorché gli altri figli della donante, S., C. e A. T., fossero tutti parimenti beneficiari di donazioni, con usufrutto riservato ai genitori e con attribuzioni a loro vantaggio, *ictu oculi*, perfino di valore maggiore di quella impugnata, avendo ad oggetto gli appartamenti ubicati al piano terra, al primo e al secondo piano dello stesso fabbricato urbano in cui risiedeva la madre, e ancorché mai fosse stato richiesto loro di prestarle soccorso, a quanto consta, per soddisfare le esigenze vitali di quest'ultima (v. doc. nn. 1-3, all. mem. istr., in fasc. conv.). Altra donazione a favore di A. T. dovrebbe risultare, secondo l'attrice, da documento prodotto unitamente alla memoria istruttoria di replica, *ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c.*, ma la produzione è tardiva (v. doc. n. 16, in fasc. att.).

Con il secondo motivo dedotto, la donante lamenta che si sarebbe concretizzato un grave pregiudizio al suo patrimonio, quale usufruttuaria, attraverso il cambio delle serrature apposte al fondo donato, che le avrebbe impedito di fruirne e contestualmente consentito al donatario di appropriarsi indebitamente dei frutti spettanti alla madre.

Per quanto attiene al grave pregiudizio dolosamente arrecato al patrimonio del donante, postulato quale autonoma causa di revoca dall'art. 801 c.c., in giurisprudenza è possibile trovare conferma che il danno possa essere arrecato anche attraverso lo spoglio dell'usufrutto riservato su immobile donato (Cass. n. 6025 del 1998), sempre sorretto, sotto il profilo soggettivo, dalla coscienza e volontà, in capo al donatario, di danneggiare il donante, peraltro senza necessità della specifica intenzione di nuocere. Nella giurisprudenza, almeno di legittimità, si rinviene una lunga elaborazione incentrata sulla diversa causa di revoca costituita dalla ingiuria grave verso il donante, che si intende rivolta contro il cosiddetto patrimonio morale della persona, idonea a giustificare il pentimento rispetto al compiuto atto di liberalità, e nessuna pronuncia sulla offesa di ordine propriamente patrimoniale, imputabile al donatario, tranne un lontano precedente, massimato, in cui gli estremi dell'ingratitude erano stati ravvisati, oltre che nella pronuncia di parole

ingiuriose, nella omissione di solidarietà, nella omessa cooperazione a che la donante potesse godere di un tetto abitabile e nel compimento di altri atti improntati a sentimento di ostilità nei suoi confronti, anche nella sottrazione di frutti dei beni donati in nuda proprietà (Cass. n. 754 del 1973). Nella dottrina, si è proposto di valutare obiettivamente il requisito della gravità del pregiudizio al patrimonio del donante, in comparazione con la concreta entità di quest'ultimo, vale a dire con riferimento alla situazione economica nel suo complesso. Con particolare autorevolezza, inoltre, si è osservata la singolarità della previsione legislativa, che, pur ammettendo la revocazione per danni patrimoniali, non la consente a fronte di lesioni personali, tranne che integrino tentato omicidio o, per le loro modalità, costituiscano ingiuria grave, escludendo la revoca, quindi, rispetto a chi abbia procurato al suo benefattore una malattia nel corpo o nella mente.

Argomentando da queste osservazioni, anche alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione, che consiglia un accertamento di particolare rigore, per rispettare il giusto ordine dei valori tutelati dall'ordinamento giuridico, è possibile concludere che il depauperamento doloso del patrimonio del donante, per causa imputabile al donatario, in tanto giustifichi la revocazione per ingratitude in quanto si dimostri di notevole importanza e tale da escludere o da diminuire grandemente le residue sostanze tenute per sé dal donante.

Lo spoglio del fondo gravato da usufrutto, denunciato in questa sede, nella fattispecie, deve ritenersi del tutto indimostrato.

Nel mese di gennaio 2013, in cui la donante ha collocato il cambio delle serrature, infatti, come eccepito dai convenuti, che hanno sollevato la questione con la comparsa di costituzione, senza incontrare tempestiva e specifica contestazione, il donatario era costretto a letto da una grave malattia, allo stadio terminale, avendo scoperto nel mese di novembre 2012 di essere affetto (*omissis*), che lo avrebbe condotto alla morte appena un mese dopo il momento del presunto spoglio, e precisamente il 23 febbraio 2013 (v. comp., p. 3; doc. n. 10, in fasc. att.). Non vi è chi non veda l'assoluta incompatibilità delle sue condizioni fisiche con l'asserita possibilità che si rendesse autore materiale, in quel contesto, di alcuno spoglio o di alcuna indebita appropriazione di frutti. Né è stato mai dedotto, in alcun atto difensivo, il compimento dei contestati atti di privazione del possesso di usufrutto ad opera di un terzo, della cui condotta debba moralmente rispondere il nudo proprietario, e oggi per lui i suoi eredi legittimi, nel rapporto derivante dalla donazione. L'argomento risulta dirimente, lasciando prive di sufficiente credibilità e, comunque, di significativa conclusione le dichiarazioni testimoniali rese *de relato*, ad istanza dell'attrice, da M. L. M., moglie di C. T., da A. A., moglie di S. T., e da R. A. C., già coniugata con A. T. e divorziata nell'anno 2015, che hanno riferito di aver appreso dalla suocera e dai rispettivi coniugi di un cambio della serratura del cancello di accesso al fondo, da questi ultimi asseritamente scoperto nel mese di gennaio 2013 (v. verb. ud. 30 ottobre 2015; verb. ud. 20 gennaio 2016).

Anche a voler assumere come vero il fatto denunciato, in ogni caso, esso non sarebbe concretamente in grado di giustificare la revoca della donazione.

È sufficiente leggere le difese svolte dai convenuti, che sono rimaste anche sul punto incontestate, per scoprire che rispetto al terreno, censito

in catasto come orto e coltivato a frutteto, era possibile impossessarsi, per ipotesi, soltanto di frutti naturali, prodotti da un esiguo numero di piante: dieci alberi di pere, cinque di arance, uno di limoni e uno di nespole (v. comp., p. 5). È pacifico, inoltre, che il terreno mai era stato concesso in affitto dalla usufruttuaria, nemmeno limitatamente al fabbricato che vi insiste (costruito, in base a concessione edilizia, ad uso di mero deposito di attrezzi agricoli, e non come abitazione: cfr. doc. nn. 14-15, in fasc. att.), non avendo mai optato per la percezione di frutti civili. Non vi è alcuna ragione, conseguentemente, di inferire dalla mancata percezione dei soli frutti naturali, peraltro di modesto valore e di modica quantità, visto il numero limitato di piante e osservato il ciclo perenne delle stagioni, il verificarsi di un danno di apprezzabile gravità nella sfera patrimoniale della donante.

Ciò è tanto più vero in quanto, nel caso concreto, il contenuto del diritto che sarebbe stato leso non implicava affatto la costituzione di una rendita rispetto al lavoro altrui, con raccolta dei frutti ad opera del nudo proprietario e consegna a domicilio, ma presupponeva che gli usufruttuari, i coniugi donanti prima e la superstite poi, avendo diritto al godimento diretto della cosa fruttifera, provvedessero a proprie spese a sfruttare il fondo, utilizzandolo per la coltivazione di quei pochi alberi di cui, fino all'ultimo, si intendeva trarre i frutti.

Sulla gravità del pregiudizio, in base ai rilievi che precedono, si comprende perché la originaria attrice abbia ommesso qualunque argomentazione, limitandosi ad una doglianza di tale genericità da rendere superflua ogni confutazione. È sufficiente, a questo riguardo, il puro e semplice confronto tra il danno che sarebbe stato prodotto dal donatario e le condizioni economiche della donante, pensionata e usufruttuaria di un intero fabbricato, inspiegabilmente non locato nelle porzioni da lei non abitate, che ben le avrebbero consentito di acquistare tutta la frutta che le occorreva, oltre al resto. Per completezza, può anche osservarsi che la mancata corresponsione dei frutti, qualora non fosse sufficientemente chiara la inconsistenza di tale addebito, sarebbe ridotta a un solo mese, da gennaio a febbraio 2013. Per il periodo successivo alla morte del donatario, invero, non vi è modo di far valere il dedotto pregiudizio, ai fini della revocazione, nei confronti della nuora e dei nipoti della donante, non essendo loro stessi donatari, bensì successori per causa di morte del beneficiario della donazione. Una eventuale responsabilità per fatto proprio degli aventi causa dal donatario, comunque, non è stata specificamente dedotta dalla donante, relativamente alla mancanza di frutta nei dieci mesi successivi al prematuro decesso del figlio, fino al momento della notifica della citazione, avvenuta il 16 dicembre 2013.

Conclusivamente, attesa la insussistenza di alcuna giusta causa, la domanda di revocazione per ingratitudine va respinta, unitamente a quella di restituzione del fondo donato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della causa – risultante dal reddito dominicale del terreno, desumibile dalle visure catastali, moltiplicato per duecento, ex art. 15 c.p.c., nonché, in ogni caso, dalla dichiarazione contrattuale del valore complessivo di quanto donato, compreso il fabbricato – e della complessiva attività svolta, in applicazione, peraltro, del principio della unicità del compenso per l'avvocato che assiste più

soggetti aventi la stessa posizione processuale o che assiste un solo soggetto contro più soggetti, che giustifica un aumento del 20%.

Nulla è da riconoscere, da ultimo, a titolo di risarcimento del danno da lite temeraria, trattandosi di una forma di responsabilità che presuppone, oltre a un esito processuale di totale soccombenza di una parte, la mala fede o colpa grave, esclusa a fronte dell'uso di un minimo grado di diligenza nel far valere le proprie ragioni, nella specie riconoscibile.

Non sussiste il presupposto per ordinare la cancellazione, su istanza della parte attrice, con connessa richiesta risarcitoria, contenuta nella memoria istruttoria, delle espressioni usate dai procuratori della parte convenuta nella comparsa di costituzione e risposta, in relazione alla colorita aggettivazione adoperata per contrastare la rappresentazione fattuale degli avversari, non eccedendo tali espressioni dalle esigenze difensive, per quanto stilisticamente sconsigliabili in atti giudiziali, e non risultando, quindi, sconvenienti od offensive.

P.Q.M.

Il Tribunale, definendo il giudizio, respinta ogni contraria domanda ed eccezione:

- 1) rigetta le domande;
- 2) condanna gli attori al rimborso, in favore dei convenuti, delle spese di lite, che liquida complessivamente in Euro 6.672,30, di cui Euro 5.802,00 per compensi, già comprese le spese generali, oltre ad accessori di legge.

Così deciso in Oristano, il 6 novembre 2017.

Il Giudice  
(dott. Antonio Angioi)